


# EUROTARIFFE

## GEOMETRI



Elaborazione a cura del  
**Consiglio Nazionale Geometri**

edizione **Dicembre 2001**

## Comunicazione trasformazione lire-euro

La tariffa degli onorari per le prestazioni professionali del Geometra pubblicata su questo numero è stata elaborata per la sola parte riguardante gli importi trasformati da lire in euro.

Rimangono invariati tutti gli articoli e riferimenti relativi alla sua applicazione derivanti dalle normative in vigore attualmente. La trasformazione è stata eseguita, secondo le linee guida del Ministero dell'Economia e delle Finanze, qui di seguito riportate, dai colleghi della Commissione Tariffa Nazionale coordinata dai Consiglieri Nazionali Virgilio e Benvenuti.

Il Consiglio Nazionale, non avendo avuto riscontri dai Ministeri interessati, ha ritenuto per regolarità amministrativa e giuridica di comunicare ufficialmente la tariffa trasformata in euro, ai Ministeri competenti. Il fascicolo contenente la tariffa è raccolto in un volume formato UNI A4 staccabile, per un uso più facile. La tariffa riguardante i lavori pubblici, verrà elaborata dalla Commissione Tariffa Nazionale in modo che sia facilmente utilizzabile; verrà riportata secondo la corrispondenza tipologica della nostra tariffa e trasformata in euro.

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Linee guida per il passaggio definitivo all'euro delle Amministrazioni Pubbliche

#### Le regole di conversione e di arrotondamento

Anche la Pubblica Amministrazione, nel procedere alla conversione in euro degli importi monetari e alla successiva operazione di arrotondamento, è tenuta ad osservare le disposizioni generali, comunitarie e nazionali. Tali disposizioni si applicano sia, ove occorra, per le conversioni da effettuare nella fase transitoria, sia ai fini della ridenominazione complessiva degli importi da attuarsi in vista del passaggio definitivo alla moneta unica del 1° gennaio 2002.

#### Le regole di conversione da valuta nazionale ad euro

Le regole di conversione sono state fissate a livello comunitario e sono pertanto inderogabili e uguali per le valute di tutti i Paesi aderenti all'euro. L'esempio che segue, riferito alla conversione lira/euro, è pertanto perfettamente riproducibile anche per le altre valute dell'area UEM, applicando ovviamente i rispettivi tassi di conversione.

La conversione degli importi si effettua dividendo la cifra espressa in lire per il tasso di conversione 1 euro = 1936,27 lire. La somma così ottenuta deve essere arrotondata al secondo decimale, tenendo conto del valore del terzo decimale: se il terzo decimale è inferiore a 5, la somma sarà arrotondata per difetto, se è superiore o uguale a 5 l'arrotondamento sarà per eccesso.

#### Esempio:

L.  $100.000 / 1936,27 = 51,645(689) = 51,65$  arrotondamento per eccesso  
 L.  $150.000 / 1936,27 = 77,468(534) = 77,47$  arrotondamento per eccesso  
 L.  $50.000 / 1936,27 = 25,822(844) = 25,82$  arrotondamento per difetto

#### Le regole di conversione da una valuta nazionale ad un'altra: la cd. triangolazione

Per convertire un importo da una moneta nazionale in un'altra si deve prima effettuare la conversione in euro in base al rispettivo tasso di conversione, arrotondando il risultato almeno fino alla terza cifra decimale, e poi convertire tale risultato nell'altra moneta nazionale, sempre in base al relativo rapporto di conversione.

Così, per convertire 100.000 lire in marchi tedeschi, si procederà nel seguente modo:

L.  $100.000 / 1936,27 = 51,645689$   
 $51,645 \times 1,95583$  (tasso di conversione euro/marco) = **101,0101896** marchi

Le due regole di conversione esposte devono essere applicate anche dopo il 1° gennaio 2002, ogniqualvolta si renda necessario convertire un importo da valuta nazionale a euro.

#### Riferimenti normativi:

Reg. (CE) n. 1103/97, artt. 4-5  
 Reg. (CE) n. 2866/98  
 Reg. (CE) n. 1478/2000, in GUCE n. L 167 del 7/7/2000

#### Calcoli intermedi

La regola dell'arrotondamento al secondo decimale è inderogabile, salvo l'unica eccezione prevista per i cd. calcoli intermedi, nei quali è invece consentito l'uso di più cifre decimali. La possibilità di impiegare più decimali nasce dall'esigenza di

evitare le distorsioni provocate dall'applicazione dell'arrotondamento limitato al centesimo di euro nella conversione di importi in lire molto contenuti, considerato il basso valore nominale della lira. Infatti, quando gli importi in lire sono di ammontare modesto, l'applicazione delle regole comunitarie di conversione e arrotondamento sopra descritte, produce risultati poco precisi: così, ad esempio, nel caso di un importo di lire 85, la sua espressione in centesimi di euro, condurrebbe ad uno scostamento di circa il 10% del valore tra l'originario importo espresso in lire e quello espresso in euro.

Già nel Regolamento comunitario n. 1103/97 si sottolineava la necessità che le disposizioni comunitarie in tema di arrotondamento, non pregiudicassero "altre pratiche, convenzioni o disposizioni nazionali di arrotondamento che offrano un maggior grado di precisione" (cfr. XI considerando del Reg. (CE) n. 1103/97). La possibilità di utilizzare un numero di decimali superiore a due si è posta in particolare per quelle monete la cui unità divisionale minima cresce sensibilmente con il passaggio all'euro: tra queste, rientra appunto la lira, la cui unità divisionale minima (1 lira) cresce circa 19-20 volte, posto che 1 euro è pari a 1936,27 lire. Nel nostro Paese si è pertanto reso necessario prevedere, l'uso di un numero di decimali superiore a due, che aumenta in proporzione inversa all'importo in lire da cui si parte, in modo da rendere accettabile lo scarto percentuale tra l'importo espresso in lire e quello espresso in euro.

A tal fine il D.lgs. 213/98, agli artt. 3 e 4, ha previsto apposite regole di arrotondamento, consentendo l'utilizzo di almeno:

- a) cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unità di lire;
- b) quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di lire;
- c) tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di lire;
- d) due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire.

Perché possa parlarsi di calcolo intermedio occorre che si tratti di un importo che non deve essere autonomamente pagato o contabilizzato; al contrario, qualora l'importo vada autonomamente contabilizzato o rappresenti un pagamento, non può comunque considerarsi calcolo intermedio, e non è dunque possibile operare con un numero di decimali superiori a due, coincidente con l'unità divisionale minima della nuova moneta.

L'art. 3 del D.lgs. 213/98 dispone, nella conversione dei valori monetari presenti in strumenti giuridici diversi dalle norme vigenti (contratti, fatture, ecc.), in mancanza di un diverso accordo tra le parti, l'uso di un numero di decimali di euro decrescente al crescere dell'originario importo in lire; è invece, libero l'arrotondamento degli importi pari o superiori alle decine di migliaia di lire, per i quali comunque le regole comunitarie già assicurano un accettabile grado di precisione.

L'art. 4 del D.lgs. 213/98 prevede che le stesse modalità si applichino alla conversione degli importi contenuti in norme vi-

genti. Si tratta di importi che svolgono le funzioni più varie: alcuni, ad esempio, costituiscono il presupposto per l'attribuzione o l'esercizio di un diritto, di una facoltà, di una azione, ecc., altri invece per l'impostazione di doveri, obblighi, oneri, pesi, gravami, ecc. o, ancora, per la ripartizione delle competenze tra organi giudiziari, amministrativi, ecc.

#### Esempio

Si pensi all'ipotesi che si debba concludere in euro un contratto fornitura di n. 10.505 pezzi di un bene il cui prezzo unitario sia di L. 15.

a) Applicando la regola dei calcoli intermedi, si procede alla conversione dell'originario prezzo unitario in lire con l'uso di almeno quattro cifre decimali (in quanto si tratta di un prezzo originariamente espresso in decine di lire) e lo si moltiplica per il numero di pezzi richiesti; il risultato di questa operazione deve essere invece arrotondato al secondo decimale, in quanto, trattandosi dell'importo totale da pagare, non può che essere espresso al massimo al centesimo di euro, essendo questo l'unità divisionale minima della nuova moneta.

$$L. 15/1936,27 = 0,0077(468)$$

$$0,0077 \times 10.505 = 80,8885 = \mathbf{80,89 \text{ totale pari a L. 156.624}}$$

b) Se invece si applicasse la regola ordinaria di arrotondamento al secondo decimale si avrebbe:

$$L. 15/1936,27 = 0,007(7468) = 0,01 \text{ arrotondamento per eccesso al centesimo di euro}$$

$$0,01 \times 10.505 = \mathbf{105,05 \text{ totale pari a L. 203.405}}$$

Confrontando i risultati originati dall'applicazione delle due diverse regole di arrotondamento, è evidente che il totale sub a) - 80,89 pari a L. 156.624 - ottenuto applicando la norma sui calcoli intermedi, risulta di gran lunga più "vicino" al totale che si sarebbe ottenuto operando in lire (L. 15 x 10.505 = L. 157.575), rispetto a quello generato dall'applicazione della regola ordinaria di arrotondamento al secondo decimale (105,05 totale pari a L. 203.405).

#### Riferimenti normativi:

D.lgs. 213/98, articoli n. 3 e 4.

**Legge 2 marzo 1949, n. 144 - Approvazione  
della tariffa degli onorari per le prestazioni  
professionali dei geometri coordinata  
ed aggiornata da ultimo con il  
D.M. 6 dicembre 1993, n. 596 (1).**

(Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 28 febbraio 1994)

**TARIFFA DEGLI ONORARI PER LE PRESTAZIONI  
PROFESSIONALI DEL GEOMETRA**

**Capo I - Norme generali**

**Art. 1. - Oggetto della tariffa.** - La tariffa determina gli onorari spettanti al geometra per le prestazioni professionali stragiudiziali, e si applica alle operazioni ordinarie indicate dagli artt. 16 e 24 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 (regolamento per la professione di geometra), per l'attuazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395. Nei casi previsti dall'art. 21 del regolamento approvato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, e non contemplati nella presente tariffa, si applicano le tariffe dei professionisti nella cui competenza rientrano le prestazioni stesse.

**Art. 2 - Circostrizione.** - Il geometra è tenuto ad applicare la presente tariffa vigente ed è soggetto, per quanto concerne l'applicazione di essa e la liquidazione degli onorari, alla vigilanza e disciplina del Consiglio del Collegio nella cui circoscrizione opera.

**Art. 3. - Obbligatorietà.** - L'applicazione della tariffa è obbligatoria per tutti i geometri, salvo particolari accordi riferentisi a prestazioni di carattere continuativo.

I compensi di cui al comma precedente si applicano anche alle prestazioni professionali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché alla quota parte di prestazioni ancora da eseguire (2).

I compensi stabiliti dalla tariffa professionale costituiscono minimi inderogabili (3).

**Art. 4. - Liquidazione delle specifiche.** - È facoltà del geometra e del committente di chiedere al Consiglio del Collegio la revisione e liquidazione delle specifiche. La specifica deve essere

accompagnata dagli elaborati relativi alla prestazione, ed occorrendo dai documenti e chiarimenti idonei alla valutazione e al controllo della specifica.

**Art. 5.** - La revisione e la liquidazione delle specifiche sono fatte dal presidente del Collegio, il quale può entrare anche nel merito della entità del lavoro, delle spese esposte e del valore intrinseco dell'elaborato, e può valersi altresì dell'opera di una Commissione nominata dal Consiglio del Collegio.

Il presidente del Collegio comunica al richiedente il risultato della revisione e liquidazione (4).

**Art. 6.** - Per ogni revisione o liquidazione delle specifiche è dovuto al Collegio, oltre il rimborso delle relative spese, un contributo in ragione del 3% dell'onorario liquidato, con un minimo pari all'onorario vigente per una vacanza ordinaria del geometra di cui all'art. 32 della tariffa ed un massimo pari a venti volte il contributo minimo, oltre al rimborso delle spese (5). Quando la richiesta è fatta dall'autorità giudiziaria o da un ente pubblico, le spese sono a carico del Collegio.

**Art. 7. - Proprietà intellettuale. Impiego ripetuto della stessa prestazione.** - La proprietà intellettuale che spetti al geometra in conformità alle leggi, per l'opera ideata e gli atti tecnici che la compongono, non è in alcun modo pregiudicata dall'avvenuto pagamento dei compensi e indennizzi dovutigli.

Il committente non può, senza il consenso del geometra, valersi dell'opera e degli atti tecnici che la compongono per uno scopo diverso da quello per cui furono commessi.

Qualora un elaborato venga usato anche per altre applicazioni, oltre quella per cui fu commesso, o ne venga dal committente ripetuto l'uso, al geometra, spetta, per ogni nuova applicazione, un compenso non inferiore al 25% e non superiore al 50% delle competenze stabilite dalla tariffa in ragione inversa del numero delle applicazioni oltre alle intere competenze per le nuove prestazioni da esse dipendenti (rilievi, tracciamenti, contratto, direzione dei lavori, liquidazione, ecc.).

**Art. 8. - Casi di inapplicabilità.** - I compensi stabiliti nella presente tariffa per tutte le categorie di prestazioni non si applicano alle opere di cui il geometra sia l'appaltatore o il fornitore, qualora il compenso debba intendersi compreso nell'utile dell'appalto o fornitura.

(1) Tutti i compensi indicati nella presente tariffa risultano aggiornati in base alle maggiorazioni previste dalla legge 4 gennaio 1951, n. 32, legge 7 ottobre 1957, n. 974, legge 18 ottobre 1961, n. 1164, legge 18 ottobre 1961, n. 1181, dal D.M. 25 marzo 1966, dal D.M. 1° ottobre 1971, dal D.M. 16 aprile 1976, dal D.M. 4 marzo 1980, dal D.M. 16 settembre 1982, dal D.M. 7 settembre 1988, n. 407 e dal D.M. 6 dicembre 1993, n. 596 riportati più avanti nella normativa di riferimento.

(2) Comma aggiunto con il D.M. 6 dicembre 1993, n. 596.

(3) Comma aggiunto con D.M. 25 marzo 1966.

(4) È inammissibile il ricorso (o il reclamo) al C.N. avverso la liquidazione della specifica effettuata dal Presidente del Collegio. Nella fattispecie è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1119.

Il giudice deve decidere in base all'importanza ed alla qualità del lavoro eseguito e deve dare compiutamente conto degli elementi di valutazione ai quali si è attenuto nel liquidare il compenso, specialmente laddove, non essendovi contestazione sulla natura, qualità, quantità e durata dell'opera, egli ritenga di dovere disattendere il parere di congruità emesso dai competenti organi professionali (Cass., II, 9 novembre 1983).

(5) Così modificato dall'art. 4 del D.M. 6 dicembre 1993, n. 596.

Art. 9. – *Esecuzione d'urgenza.* – L'assegnazione di un incarico con carattere d'urgenza dà diritto al geometra ad un maggior compenso in misura non eccedente il 25% degli onorari, quando l'urgenza risulti dalla natura stessa della commissione o da pattuizioni avvenute all'atto della medesima o al momento delle sopravvenute ragioni di urgenza e il geometra abbia espletato l'incarico nel termine richiesto.

Il compenso nella misura di cui sopra è ugualmente dovuto nel caso che il geometra abbia chiesto, prima dello scadere del termine, una proroga per motivi ritenuti giustificati dal committente.

Art. 10. – *Interruzione dell'incarico.* – Qualora il lavoro sia interrotto per recesso del committente, spetta al professionista il rimborso delle spese sostenute e l'onorario corrispondente alla parte di lavoro eseguito.

Quando l'interruzione sia dovuta a recesso del professionista, determinato da giusta causa, spetta a questi il rimborso delle spese fatte e l'onorario corrispondente alla parte di lavoro eseguito, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al committente (6).

In caso di interruzione del lavoro per causa di forza maggiore o per recesso del geometra senza giusta causa, i reciproci rapporti saranno regolati dalle norme del codice civile.

Art. 11. – *Incarichi collegiali.* – Quando l'incarico è affidato dal committente a più professionisti riuniti in collegio, a ciascuno dei membri del collegio è dovuto l'intero compenso risultante dall'applicazione della presente tariffa, se il collegio sia composto esclusivamente di geometri; se del collegio facciano parte anche ingegneri o dottori agronomi, a questi professionisti sono dovuti i compensi delle rispettive tariffe.

Se il geometra è chiamato a collaborare con altro geometra e con un ingegnere o dottore agronomo a cui è stato affidato l'incarico, in qualità di condirettore o coadiutore, il compenso dovutogli, oltre al rimborso delle spese, non può mai essere inferiore a quello risultante dalla applicazione della presente tariffa in ragione della parte di lavoro eseguito o del tempo impiegato.

Art. 12. – *Varianti.* – Le varianti ai progetti, se rese necessarie da fatti imprevedibili o se richieste dal committente, debbono essere retribuite in aggiunta alle competenze per il progetto originario.

Nello stesso modo debbono essere retribuite le prestazioni

per cui si richiedano diverse e distinte soluzioni di massima o definitive.

Art. 13. – *Diritti del committente.* – Al committente spetta, salvo particolari pattuizioni, una sola copia di tutti gli elaboratori di cui si compone l'operazione commessa. Il geometra è tenuto a fornirgli tutti i dati, le notizie e gli atti necessari perché gli sia possibile di valersi pienamente dell'opera commessa, e non avrà diritto a ulteriori compensi per tali notizie, dati e atti, se essi possono implicitamente ritenersi compresi nei compensi esposti nella specifica.

Art. 14. – *Anticipi.* – Quando le operazioni importino un anticipo di spese, il geometra può richiederne il versamento al committente. In rapporto alla entità e alla durata del lavoro avrà diritto altresì al pagamento di acconti fino alla concorrenza delle spese sostenute e al 75% degli onorari spettantigli in base alla tariffa per la parte di lavoro eseguito (7).

Nei giudizi arbitrali o peritali il geometra può richiedere il deposito integrale anticipato delle spese e competenze calcolate in via presuntiva.

Art. 15. – *Pagamento a saldo.* – Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre il sessantesimo giorno da quello della sua presentazione. Dopo di che decorrono sulle somme dovute e non pagate gli interessi ragguagliati al tasso di sconto stabilito dalla Banca d'Italia.

Art. 16. – *Contraddittori.* – Quando una perizia debba essere discussa in contraddittorio con i tecnici dell'altra parte o in giudizio arbitrale spetta al geometra un aumento dal 20 al 30% sugli onorari.

Art. 17. – *Consultazioni.* – Qualora il geometra si trovi nella necessità di ricorrere all'opera o al consiglio di uno specialista per la esecuzione dell'incarico, e ne abbia ottenuta autorizzazione dal committente, il compenso spettante al professionista consultato deve essere pagato direttamente dal committente, indipendentemente dalle competenze del geometra.

Art. 18. – *Collaboratori.* – Le spese per le prestazioni dei collaboratori di concetto sono a carico del geometra quando l'incarico è retribuito a percentuale o a misura. Esse sono a carico del committente che vi abbia consentito e vengono calcolate secondo la tariffa stabilita dall'art. 32 per il geometra, quando l'onorario è corrisposto a vacanze (8).

(6) Non è fondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2237 c.c. e dell'art. 10, comma 2, legge 2 marzo 1949, n. 144 nella parte in cui dispongono che il professionista può recedere solo per giusta causa e in modo da evitare pregiudizio al cliente (Corte Cost. 13 febbraio 1974, n. 25).

(7) In favore del geometra, cui sia stato affidato un incarico destinato a prolungarsi nel tempo, l'art. 14 della tariffa professionale, di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 144, riconosce, in corso di rapporto, il diritto al rimborso delle spese anticipate ed al settantacinque per cento degli onorari del lavoro già svolto. La determinazione di tali compensi, pertanto, si sottrae alla determinazione discrezionale del giudice, secondo gli usi e l'equità (Cass., II, 28 settembre 1977, n. 4135).

(8) Qualora l'onorario spettante al geometra per la sua attività professionale sia corrisposto a percentuale, il compenso spettante ai collaboratori di concetto di detto professionista resta a carico di quest'ultimo, salvo che il committente, oltre ad autorizzare l'utilizzazione dell'opera di tali collaboratori, abbia assunto l'impegno preciso di corrispondere il relativo compenso, mediante un patto aggiunto al contratto con il quale è stato conferito al geometra l'incarico professionale (Cass., 24 febbraio 1975, n. 713).

## Capo II - Delle specifiche

### Norme per la compilazione delle specifiche

Art. 19. - *Contenuto delle specifiche.* - La specifica deve contenere:

- a) l'intestazione del professionista.
- b) le indicazioni relative al lavoro commesso (nome del committente, oggetto e data dell'incarico con riferimento ai relativi documenti ed alle particolari clausole o accordi);
- c) la nota particolareggiata dei rimborsi e delle indennità contemplate dagli artt. 1 a 25;
- d) il computo dei compensi indicati dagli artt. 28 e 31 quando competono;
- e) il calcolo degli onorari determinati in base ai criteri indicati dall'art. 26.

Art. 20. - *Compensi che sono sempre dovuti al geometra. Compensi commutabili.* - Agli onorari per le prestazioni valutate a discrezione, a misura o a percentuale debbono sempre essere aggiunte:

- le indennità, rimborsi e diritti di cui agli artt. 21 a 25;
- le vacanze per il tempo occorso nelle operazioni di campagna e nei viaggi o per interruzioni involontarie a norma degli artt. 28 e 31 e, quando ne sussistano i motivi, le eventuali percentuali d'aumento previste dalla tariffa.

Agli onorari per le prestazioni valutate a vacanze (artt. 29 e 32) devono sempre essere aggiunti:

- le indennità, i rimborsi e diritti di cui agli artt. 21 a 25;
- le vacanze per il tempo impiegato nei viaggi o per inevitabili attese e interruzioni involontarie nella misura indicata dall'art. 31; e, quando ne sussistano i motivi:
- i compensi spettanti ai collaboratori di concetto (geometri) come dall'art. 18;
- le eventuali percentuali d'aumento previste dalla tariffa.

### Indennità e rimborsi

Art. 21. - *Spese da rimborsare.* - Indipendentemente dai criteri di valutazione degli onorari, devono sempre essere rimborsate al geometra, salvo i particolari accordi col committente, le seguenti spese:

- a) spese vive di viaggio e soggiorno e le spese accessorie sostenute dal professionista, dai collaboratori e dal suo personale di aiuto per il tempo trascorso fuori residenza;
- b) retribuzioni del personale subalterno d'aiuto nelle operazioni di campagna;
- c) spese per provviste di materiali necessari per le operazioni di campagna, trasporti e facchinaggio;
- d) spese di bollo e registro, i diritti di uffici pubblici e privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche;
- e) spese di scritturazione, traduzione, cancelleria, riproduzione

zione di disegni eccedenti quelle per la copia spettante al committente giusto l'art. 13.

Art. 22. - Le spese di viaggio in ferrovia sono rimborsate al geometra e ai suoi collaboratori sulla base della tariffa di seconda classe nelle ferrovie dello Stato per i percorsi superiori a 100 chilometri, nei piroscafi e nelle ferrovie secondarie per qualunque percorso; e della classe immediatamente inferiore per il personale di aiuto.

Le spese di percorrenza su strade ordinarie con mezzi propri o noleggiati, sono rimborsate secondo le tariffe chilometriche applicate sul luogo.

Per i percorsi non effettuabili con i veicoli ordinari, spetta al geometra e ai collaboratori, oltre alle vacanze di cui all'art. 31, una indennità di € 0,068 per ogni chilometro del percorso per l'andata e il ritorno.

Art. 23. - *Percentuale sulle spese.* - Quando il committente non abbia anticipato i fondi per le spese a sensi dell'art. 14., al geometra compete sull'ammontare di esse l'aumento del 10%.

Art. 24. - *Diritti di copia.* - Per il rilascio di copie di atti o disegni, oltre alle spese di scritturazione e riproduzione di cui alla lett. e) dell'art. 21, spetta al geometra per diritto di collaborazione un compenso in ragione del 15% della spesa stessa. La percentuale è raddoppiata se la richiesta delle copie avvenga dopo tre anni dalla consegna dell'elaborato.

Art. 25. - *Indennità fisse e diritti (9).* - Per la redazione di lettere, cartoline, telegrammi e per ogni colloquio telefonico relativo all'incarico, è dovuto al geometra un compenso minimo di € 0,102 e massimo di € 0,508.

Per giuramento di perizia spetta al geometra un compenso di € 1,02.

### Criteri di valutazione dell'onorario

Art. 26. - *Termine a cui si applicano le tariffe unitarie.* - L'onorario spettante al geometra per le prestazioni di cui all'art. 2 può essere valutato:

- a) in ragione del tempo impiegato (onorari a vacanza);
- b) in ragione della estensione (onorari a misura);
- c) in ragione dell'importo dell'opera (onorari a percentuale);
- d) in ragione dell'importanza dell'incarico (onorari a discrezione).

Gli onorari spettanti al geometra debbono, di regola, essere valutati a misura o a percentuale.

## Capo III - Tariffa degli onorari

### Onorari a vacanza

Art. 27. - *Prestazioni da computare in ragione del tempo.* - Si valutano in ragione del tempo impiegato le prestazioni il cui ri-

(9) Importi non più aggiornati dopo il 1988 e caduti in desuetudine per evidente inadeguatezza.

In pratica le prestazioni previste dall'art. 25 sono state considerate come generative dei compensi accessori conglobabili in una percentuale degli onorari a percentuale, a norma dell'art. 4 del D.M. 25 marzo 1966.

sultato non può esprimersi in estensione o in valore, o nelle quali il tempo concorra come elemento principale della presentazione.

Art. 28. – È sempre compensato a vacanze il tempo impiegato nelle operazioni di campagna (vedi art. 31), nei viaggi di andata e ritorno (vedi art. 22) e quello trascorso per cause indipendenti dalla volontà del geometra, anche quando le prestazioni vengano valutate a misura, a percentuale o a discrezione.

Art. 29. – Sono computati a vacanze, di regola e quando costituiscono l'oggetto principale delle prestazioni:

a) i convegni e le consultazioni preliminari orali o scritte anche se riguardino lavori retribuiti a percentuale, a misura o a discrezione;

b) gli inventari e le consegne dei fabbricati;

c) le determinazioni e verifiche di confini;

d) i rilievi in piante e sezioni dei fabbricati di piccola entità (vedi art. 45) e le riduzioni o gli ingrandimenti di mappe e disegni;

e) i frazionamenti, gli stati di riforma, gli estratti e le misurazioni catastali, per i quali tuttavia restano fermi i compensi di cui all'art. 37;

f) i rilievi planimetrici e altimetrici, le consegne e riconsegne e bilanci fino alla estensione di cinque ettari;

g) le operazioni di stima in genere per importi inferiori a € 103,29;

h) il rilievo e il tracciamento di strade e canali quando il rilievo o il tracciamento costituisce un incarico a sé stante; e non è determinabile in superficie;

i) i rilievi planimetrici e altimetrici dei centri abitati fino alla estensione di cinque ettari;

l) i rilievi e tracciamenti sotterranei, in acqua, per funivie, teleferiche e simili (vedi artt. 34 e 35);

m) la stima dei danni colonici, salvo il disposto dell'art. 62;

n) la direzione dei lavori di sistemazione, demolizione, sopraelevazione di fabbricati o dei lavori eseguiti in economia diretta;

o) la direzione dei lavori quando richieda la presenza giornaliera e prolungata del direttore o del suo sostituto (vedi artt. 56 e 59).

Art. 30. – *Computo delle vacanze.* – Le prestazioni a vacanze si computano in base al tempo effettivamente occorso. Per ogni periodo di un'ora o frazione si calcola una vacanza. Non si possono chiedere di regola meno di due e più di dieci vacanze al giorno salvo i casi di urgenza o la esecuzione di la-

vori in ore notturne (vedi art. 33).

Art. 31. – *Onorario integrativo a vacanza.* – Nei casi previsti dall'art. 28 (lavori di campagna) quando l'onorario a vacanza è integrativo di quello percentuale o a misura o a discrezione, la vacanza è fissata in ragione di:

€ 22,47 per il geometra (per ogni ora o frazione di ora);

€ 13,94 per gli aiutanti di concetto (per ogni ora o frazione di ora) (10).

Art. 32. – *Onorari per lavori a vacanza.* – Nei casi previsti dall'art. 29, quando l'onorario a vacanza esclude altre forme di retribuzione del lavoro tecnico, fermo sempre il rimborso delle spese di cui agli artt. 21 e 25, la vacanza è fissata in ragione di:

€ 44,93 per il geometra (per ogni ora o frazione di ora);

€ 28,41 per gli aiutanti di concetto (per ogni ora o frazione di ora) (11).

Nel computo delle vacanze, per le prestazioni considerate dal presente articolo si tiene conto di tutto il tempo impiegato per la esecuzione dell'incarico, in campagna e in ufficio nonché del tempo trascorso nei viaggi e di quello perduto per cause indipendenti dalla volontà del geometra.

Per le operazioni svolte in condizioni di particolare disagio, le vacanze di cui agli artt. 31 e 32 della stessa tariffa sono aumentate fino al 50%; restano assorbiti in tale aumento i compensi previsti dagli artt. 33, 34 e 35 della tariffa (12).

Art. 33 (13). – *Lavori notturni e disagiati.*

Art. 34 (13). – *Rilievi sotterranei o in acqua.*

Art. 35 (13). – *Teleferiche e funivie.*

Art. 36. – *Conferenze (14).* – Per consultazioni verbali, l'onorario minimo è di € 0,339.

Art. 37. – *Tipi di frazionamento.* – Per i tipi di frazionamento all'onorario a vacanza di cui alla lett. f) dell'art. 29 va aggiunto un compenso di € 0,407 per ogni nuova particella risultante dal frazionamento.

#### Onorari a misura

Art. 38. – *Prestazioni da valutare a misura.* – Agli onorari a misura vanno sempre aggiunti il compenso integrativo di cui agli artt. 28 e 31 e i rimborsi di cui agli artt. 21 al 25.

Art. 39. – *Sono valutati in ragione della estensione gli onorari relativi alle seguenti prestazioni:*

(10) Valori aggiornati dal comma 1, art. 1, del D.M. 3 settembre 1997, n. 418.

(11) Valori aggiornati dal comma 2, art. 1, D.M. 3 settembre 1997, n. 418.

(12) Comma aggiunto con l'art. 1, comma 3, del D.M. 25 marzo 1966.

(13) Si veda il comma 3 dell'art. 32.

(14) Sono compensate a vacanza le prestazioni dei geometri aventi per oggetto la redazione del tipo di frazionamento di cui all'art. 57, T.U. 8 ottobre 1931, n. 1572, modificato dalla legge 17 agosto 1941, n. 1943 mentre sono compensate a misura ex art. 49, lett. b) della legge stessa tutte le operazioni da compiersi non sopra l'estratto autentico della mappa catastale, ma sul terreno, come la misurazione dei fondi rustici (art. 42), i rilievi topografici (art. 40), le triangolazioni e le poligonazioni (art. 41) (Cass. II, 14 dicembre 1968, n. 3974).

- a) operazioni topografiche di rilevamento, altimetriche e planimetriche per estensioni di oltre cinque ettari;
- b) misura dei fondi rustici e urbani;
- c) consegne e riconsegne dei beni rustici per estensioni di oltre cinque ettari, e dei beni urbani, bilanci e inventari.

### Lavori topografici

Art. 40. – *Rilievi topografici.* – Sono compresi in questa categoria i rilievi planimetrici e altimetrici, sia che costituiscano incarico a sé stante, sia che si considerino lavoro ausiliario di altre prestazioni, riguardanti tutte le particolarità del terreno che interessano lo scopo per cui furono commessi.

Per le estensioni fino a cinque ettari l'onorario sarà computato a tempo.

Per le estensioni superiori oltre alla indennità oraria stabilita per le operazioni di campagna dagli artt. 28 e 31 e ai rimborsi di cui agli artt. 21 al 25, gli onorari si determinano in base alla allegata tabella A2.

I compensi unitari di cui alla prima colonna si sommano con quelli indicati nelle colonne successive, i quali possono anche applicarsi separatamente alle singole parti del lavoro eseguito o cumularsi.

Per le equidistanze diverse da quelle contemplate dalla tabella A2 i compensi si calcolano per interpolazione lineare.

Per i rilievi nella scala 1:500 le suddette tariffe vengono aumentate del 20%.

Per i rilievi nella scala 1:1000 le suddette tariffe vengono aumentate del 10%.

Per i rilievi nella scala 1:5000 le suddette tariffe vengono diminuite del 15%.

Per le estensioni comprese nello stesso perimetro ed eccedenti i 25 ettari, le suddette tariffe vengono diminuite proporzionalmente come segue:

- superfici da 25 a 50 ettari, dallo 0 al 10%;
- superfici da 50 a 100 ettari, dal 10 al 15%;
- superfici da 100 a 150 ettari, dal 15 al 20%;
- superfici oltre 150 ettari, 20%.

Quando il calcolo delle superfici è fatto con mezzi grafici o meccanici il compenso di cui all'ultima colonna della tabella A2 si riduce a metà.

Per terreni di natura o giacitura varia si applicano alle singole parti del rilievo le corrispondenti voci della tabella (15).

Art. 41. – *Triangolazioni e poligonazioni.* – Le triangolazioni secondarie a lati rettilinei e le poligonazioni si valutano a vacanze o in ragione di € 9,74 per ogni stazione quando costituiscono operazione a sé stante e in ragione a € 6,82 quando costituiscono operazione sussidiaria di quelle di cui all'articolo precedente, oltre ai compensi di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31 (16).

Le poligonazioni si valutano a vacanza o in ragione di € 3,90 per ogni stazione, oltre ai suddetti compensi (17).

Art. 42. – *Rilievi di strade e canali.* – Le voci della colonna prima della tabella A2 possono applicarsi anche al rilievo planimetrico di zone per la costruzione di strade e canali, al rilievo altimetrico di strade e canali quando interessi una zona di larghezza quasi costante, valutando la superficie rilevata in base alla effettiva larghezza media della zona rilevata, ed applicando alla tariffa un aumento del 25%.

Oltre all'onorario per il rilievo planimetrico sono dovuti:

per ogni sezione trasversale larga da metri 10 a metri 50: un compenso proporzionale da € 1,95 a € 3,90 (18);

per profili longitudinali, un compenso variabile da € 1,95 a € 3,90 l'ettometro, a seconda che si operi in pianura, collina, montagna (19).

Art. 43. – *Misura dei fondi rustici.* – La misura dei fondi rustici intesa a determinare il perimetro e la superficie degli appezzamenti, con la semplice indicazione delle linee di confine e di quelle naturali di delimitazione, e comprensiva del rilievo, del tipo e del calcolo della superficie, fermi il rimborso delle spese (artt. 21 al 25) e il compenso orario per le operazioni di campagna (artt. 28 e 31), si compensa con gli onorari di cui alla allegata tabella B2 (20).

Per le superfici intermedie l'onorario si determina per interpolazione lineare.

La tariffa si applica singolarmente per ogni appezzamento di cui si debba determinare la superficie.

Per terreni ostacolati dalla vegetazione intersecati da strade, canali, ecc., i compensi possono aumentare fino al 30%.

Per terreni frastagliati, scoscesi o mal praticabili i compensi possono aumentare fino al 50%.

Se non è richiesto il calcolo delle superfici i suddetti compensi si riducono del 30%.

Se è richiesta la semplice indicazione della superficie senza il tipo, i suddetti compensi si riducono del 20%.

(15) Il compenso professionale dovuto ai geometri per la redazione di altimetrie riguardanti estensioni superiori ai cinque ettari deve essere liquidato (tranne i diritti accessori) secondo il disposto dell'art. 40, il quale richiama nella sua interezza la tabella A allegata alla legge (e quindi, anche per l'intestazione «rilievi di terreni nella scala da 1 a 2.000 per ogni ettaro»), sommando il compenso unitario indicato nella prima colonna della tabella in relazione alla natura del terreno rilevato, con quello che a seconda delle modalità dei rilievi e dei disegni elaborati («per punti» e «curve») è previsto nella colonna corrispondente tra le successive della tabella medesima; il compenso stesso non può essere quindi, liquidato con riguardo a ciascuna curva di livello rilevata (Cass., II, 19 febbraio 1972, n. 489. Si veda anche Cass., 24 giugno 1968, n. 2123).

(16) Valori aggiornati dal comma 1, art. 5, D.M. 6 dicembre 1993, n. 596.

(17) Valori aggiornati dal comma 2, art. 5, D.M. 6 dicembre 1993, n. 596.

(18) Valori aggiornati dal comma 1, art. 6, D.M. 6 dicembre 1993, n. 596.

(19) Valori aggiornati dal comma 2, art. 6, D.M. 6 dicembre 1993, n. 596.

(20) Tabella aggiornata dal comma 3, art. 3, D.M. 6 dicembre 1993, n. 596.



Se oltre alla rappresentazione dei perimetri è richiesta la indicazione grafica dei piantamenti e delle colture, va applicato un aumento del 50%.

Le operazioni accessorie (pratiche o ricerche catastali, aggiornamenti, verifiche e rettifiche di confini, relazioni, ecc.) si compensano a parte a vacazione.

Art. 44. – *Rilievi dei centri abitati.* – Il rilievo dei centri abitati con la indicazione dei perimetri dei fabbricati, delle strade e spazi interposti (esclusa la rappresentazione interna delle fabbriche), viene compensato a vacanze per superfici fino a cinque ettari, e, per superfici maggiori (fermi i compensi di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31) in base alla allegata tabella C2 (21).

Il rilievo altimetrico dei centri abitati si valuta in ragione del 25% dei compensi suddetti tanto se eseguito unitamente a quello planimetrico, quanto separatamente.

Art. 45. – *Rilievo di fabbricati e delle aree fabbricabili.* – I rilievi delle piante e sezioni dei fabbricati e delle aree fabbricabili sono compensati (salvo i compensi di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31) in ragione delle superfici delle singole piante e sezioni in base alla allegata tabella D2 (22).

Sono a carico del committente i ponteggi e gli altri mezzi eccezionali per il rilevamento. Nei rilievi di aree fabbricabili di alto valore, richiedenti la massima approssimazione, ai compensi suddetti può essere aggiunto un aumento discrezionale in relazione al valore del terreno.

Art. 46. – *Lottizzazioni.* – In caso di lottizzazioni, gli onorari di cui alla lett. a) della tabella D2 possono essere aumentati dal 20 al 100%, e viene compensato a parte il tracciamento sul terreno delle linee di progetto.

#### Consegne e riconsegne di fondi rustici

Art. 47. – *Consegne, riconsegne, inventari, bilancio.* – Le operazioni di consegna o riconsegna dei fondi rustici comprendono i rilievi di campagna, la compilazione dello stato di consistenza e dell'inventario. I bilanci comprendono il sommario del consegnato e riconsegnato e il conteggio del debito o del credito.

Fermi i compensi di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31 gli onorari si determinano in base alla allegata tabella E2 (23).

Per superfici intermedie l'onorario si determina per interpolazione lineare.

Ai suddetti onorari devono aggiungersi i compensi a vacazione per le ricerche di titoli di possesso, diritti, servitù e simili,

la redazione di mappe e tipi.

I compensi suddetti sono comprensivi dell'aumento previsto dall'art. 16 per il contraddittorio e presuppongono che le consegne e gli inventari vengano redatti sulla scorta di precedenti consegne.

Quando invece siano impostate *ex novo*, i compensi potranno essere aumentati del 30%.

#### Onorari a percentuale

1. Tutti i compensi da valutarsi a percentuale sono calcolati applicando la seguente formula matematica (24):

$$Tr = Ti \cdot \left( \frac{Ir}{Ii} \right)^t$$

dove:

*Tr* = tariffa ricercata espressa in percentuale;

*Ti* = tariffa di riferimento espressa in percentuale;

*Ir* = importo della tariffa ricercata;

*Ii* = importo della tariffa di riferimento;

*t* = tangente della retta delle tariffe.

2. Le prestazioni relative a importi, valori o imponibili inferiori a quelli espressi nelle tabelle sono valutate a discrezione del professionista e non potranno essere superiori al primo scaglione di dette tabelle; quelle relative a importi, valori o imponibili superiori sono valutate con l'applicazione della formula di cui al comma precedente (25) (vedere esempio dopo tabella N).

3. Per importi, valori o imponibili intermedi rispetto a quelli espressi nelle tabelle, l'onorario è calcolato mediante interpolazione lineare (26).

#### Operazioni di estimo

Art. 48. – *stima dei fondi rustici e delle aree fabbricabili.* – Le operazioni di stima e divisione dei fondi rustici e delle aree fabbricabili sono compensate in base ad una percentuale del valore stimato, a seconda che si tratti di:

a) *stima analitica* corredata della descrizione dettagliata dell'immobile, dei calcoli e della relazione motivata;

b) *stima sommaria* costituita dalla descrizione e relazione sintetica;

c) *giudizio di stima*, esprimente il semplice parere sul valore dell'immobile.

Oltre ai compensi di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31 sono dovuti gli onorari da determinarsi in base alla allegata tabella F3 (27).

(21) Tabella aggiornata dal comma 3, art. 3, D.M. 6 dicembre 1993, n. 596.

(22) Tabella aggiornata dal comma 3, art. 3, D.M. 6 dicembre 1993, n. 596.

(23) Tabella aggiornata dal comma 3, art. 3, D.M. 6 dicembre 1993, n. 596.

(24) Formula inscritta con il D.M. 7 settembre 1988, n. 407 e riconfermata dal comma 1, art. 2, D.M. 6 dicembre 1993, n. 596.

(25) Testo confermato dal comma 2, art. 2, D.M. 6 dicembre 1993, n. 596.

(26) Testo confermato dal comma 2, art. 2, D.M. 6 dicembre 1993, n. 596.

(27) Tabella aggiornata dal comma 3, art. 2, D.M. 6 dicembre 1993, n. 596.

L'applicazione della tabella per valori intermedi si fa per interpolazione lineare. Per valori inferiori a € 51,65 l'onorario può essere valutato a vacanze o a discrezione.

Per terreni molto frazionati, di natura e produttività varia, o differenziati dal tipo locale dei fondi rustici e nei casi di particolare difficoltà di apprezzamento gli onorari possono essere aumentati fino al 30%.

Per le stime che richiedono diverse e separate valutazioni riflettenti parti dello stesso oggetto, l'onorario dovuto è quello risultante dal cumulo delle competenze relative ai singoli valori stimati.

I valori di cui si tiene conto per la determinazione dell'onorario sono quelli risultanti dalla stima, indipendentemente dalle detrazioni che il perito abbia effettuato per le condizioni speciali dell'immobile.

Quando la stima comprende diversi fondi valutati separatamente, le percentuali di onorario si applicano ai singoli valori stimati.

I rilievi e gli aggiornamenti delle piante, le verifiche di confini, gli accertamenti di censi, livelli, legati, usufrutti, ecc. connessi alle operazioni di stima, devono essere compensati a parte in base alle relative voci della tariffa.

Art. 49. – *Misura e stima delle scorte morte, della legna e delle piante.* – Quando non formino capitolo di bilancio nelle consegne e riconsegne la misura, gli inventari e le valutazioni delle scorte morte, legna e piante, si compensano in base al valore stimato, nella seguente misura:

Importo di stima fino a € 25,82

onorario 5,17%

Importo di stima fino a € 51,65

onorario 4,10%

Importo di stima fino a € 258,23

onorario 2,79%

Importo di stima fino a € 516,46

onorario 2,13%

Importo di stima fino a € 2.582,28 ed oltre

onorario 1,63%

Con un minimo si € 1,69 oltre i rimborsi ed i compensi orari di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31.

Quando la prestazione si limita alla sola misura l'onorario è ridotto del 30%.

Per i valori intermedi il compenso è determinato per interpolazione lineare.

Le mercedi degli operai per sondaggi, tagli, formazione degli ammassi e cumuli sono a carico del committente (28).

Art. 51. – *Stime, inventari e consegne di fabbricati.* – L'onorario per la stima dei fabbricati si applica al valore stimato, a seconda che si proceda con uno dei seguenti criteri:

a) stima analitica corredata della descrizione dettagliata

dell'immobile, dei calcoli e della relazione, ed eseguita in base al costo dell'area e della costruzione oppure in base al reddito o con metodo misto;

b) stima sommaria, costituita dalla descrizione e relazione sintetica;

c) giudizio di stima, esprime il semplice parere sul valore dell'immobile;

e si valuta in aggiunta ai rimborsi e compensi di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31 in base alla allegata tabella G3.

L'applicazione della tabella per valori intermedi si fa per interpolazione lineare.

Per importi inferiori a € 51,65 l'onorario può valutarsi a vacanza o a discrezione.

Per la stima dei fabbricati da demolire si applica l'onorario stabilito nella colonna prima della tabella G3.

Per le stime che richiedono diverse e separate valutazioni riflettenti parti dello stesso oggetto, l'onorario è quello risultante dal cumulo delle competenze relative ai singoli valori stimati.

Gli inventari e le consegne dei fabbricati, quando non si tratti di fabbricati rurali facenti parte della consegna del fondo, si valutano a vacanze.

Art. 52. – *Divisione patrimoniale.* – Gli onorari per le stime relative a divisioni patrimoniali si determinano con le percentuali stabilite per le singole stime senza tener conto delle eventuali deduzioni o passività sul valore del patrimonio.

La formazione delle quote eseguite su stime e tipi compilati dallo stesso perito è compensata col 30% delle competenze suddette riferite al valore di ogni singolo lotto; se viene effettuata su stime e tipi eseguiti da altro perito è compensata col 40% dei suddetti valori.

Si compensano a parte, a base di tariffa, le prestazioni accessorie per frazionamenti, verifiche di confini, ricerche catastali, misurazioni, computi metrici e di superficie, produzione di documenti, consultazione, redazione del progetto divisione, assistenza all'atto notarile, ecc.

Art. 53. – *Stime per espropriazione.* – Nelle stime per espropriazione l'onorario è determinato in base alle tabelle F3 e G3, applicando le percentuali separatamente ai valori della parte espropriata, della parte residua (quando debba essere stimata per determinarne il deprezzamento o il plus-valore derivante dalle nuove opere), delle indennità per scorpori, frutti pendenti e quanto altro forme titolo dell'indennizzo di esproprio.

Si compensano a parte, a base di tariffa, le prestazioni accessorie per frazionamenti, verifiche di confini, ricerche catastali e simili.

Art. 54. – *Perizie per affitti di fondi rustici e urbani.* – L'onorario nelle perizie per la determinazione del canone d'affitto dei fondi rustici e urbani è valutato in base alle seguenti percentuali del canone annuo di locazione:

(28) Articolo riconfermato dall'art. 7 del D.M. 6 dicembre 1993, n. 596.

(29) Tabella aggiornata dal comma 3, art. 3, D.M. 6 dicembre 1993, n. 596.

Canone di locazione	Fondi rustici	Fondi urbani
Fino a € 25,82	11,16% con un minimo di € 2,54	7,87% con un minimo di € 1,69
Per € 51,65	10,17%	6,89%
Per € 103,29	9,19%	5,91%
Per € 258,23	6,89%	4,93%
Per € 1291,14 e oltre	3,94%	2,96%

Per valori intermedi l'onorario si determina per interpolazione lineare.

### Costruzioni civili stradali e idrauliche (30)

Art. 55. – *Importo a cui si applica l'onorario.* – La percentuale degli onorari per la progettazione, direzione e liquidazione di costruzioni si applica all'importo risultante dal progetto, lordo da ribassi e detrazioni, se l'incarico si limiti al progetto; all'importo lordo della liquidazione dei conti dei lavori in appalto e delle forniture, aumentate degli eventuali importi suppletivi accordati in sede di collaudo, e senza le eventuali detrazioni

fatte dal direttore dei lavori o dal collaudatore, quando le prestazioni comprendono lo svolgimento integrale dell'opera commessa (31).

Art. 56. – *Prestazione nelle costruzioni.* – Agli effetti di quanto è disposto nell'articolo precedente e nei successivi artt. 57 e 58 lo svolgimento dei lavori di costruzione comprende le seguenti operazioni tecniche:

Progetto di massima: disegno schematico e preventivo sommario; e per le costruzioni di strade e canali e, in genere per le opere sviluppate in lunghezza, anche il tracciato della poligonale di massima e la relazione sul tracciato scelto (32).

Progetto esecutivo: disegni quotati in piante, sezioni, profili, calcoli, relazioni, e, per la costruzione di strade, canali ed opere sviluppate in lunghezza, anche il tracciamento definitivo sul terreno (33).

Preventivo di spesa: analisi dei prezzi, computo metrico, stima dei lavori da servire di base alla esecuzione anche in appalto.

Direzione dei lavori: consegna e sorveglianza dei lavori mediante visite periodiche effettuate quando il direttore, a proprio esclusivo giudizio, lo ritenga necessario; emanazione di

(30) Al fine del riconoscimento e della liquidazione del compenso spettante al tecnico, per la redazione di un progetto di costruzione, non esprime rilievo la sua mancata approvazione da parte della competente Autorità, salvo che essa derivi da vizi del progetto stesso, ovvero da inadempimenti del professionista a specifico impegno di curarne la presentazione e di coltivarne la relativa pratica (Cass. II, 6 novembre 1978, n. 5042).

(31) Una clausola contrattuale secondo cui «l'importo in base al quale sarà calcolato l'onorario è quello consuntivo lordo dei valori risultanti dal collaudo» comporta la non computabilità degli importi revisionali (Corte d'Appello Roma, marzo 1983).

L'importo su cui si calcola l'onorario non comprende l'importo revisionale fra i componenti di detto consuntivo lordo (Cass. I, 5 dicembre 1987, n. 9062).

La percentuale si applica all'importo presunto dell'opera alla duplice condizione che si tratti di incarico parziale e che non sia possibile accertare il consuntivo lordo dell'opera; in caso contrario la percentuale va applicata al costo effettivo dell'opera (Cass. II, 7 maggio 1988, n. 3390 e Cass. II, 6 febbraio 1989, n. 718).

(32) La tariffa degli onorari non consente di configurare una prestazione intermedia tra il progetto esecutivo e quello di massima, per cui il giudice non può, ai fini della liquidazione del compenso, qualificare un progetto come parzialmente esecutivo, ma, procedendo alla verifica dei dati e delle caratteristiche del progetto medesimo nella sua globalità e facendo ricorso, ove necessario, al criterio della prevalenza, deve qualificarlo di massima se esso esprime le linee essenziali e le direttive fondamentali e generali dell'opera nel momento dell'ideazione e rappresentazione, anche se in concreto sia provvisto di elementi che superino gli stretti limiti del progetto di massima; ovvero esecutivo, se contiene lo sviluppo completo e particolareggiato dell'opera con tutti i dati e gli elementi necessari alla sua concreta attuazione, pur se presenti marginali insufficienze o lacune e manchi di qualche particolare attinente all'esecuzione dell'opera (Cass. II, 6 febbraio 1989, n. 718 e Cass. II, 14 marzo 1985, n. 1990).

(33) Si riportano di seguito alcune massime di Cassazione (fra le più significative) in merito alla differenziazione fra progetto di massima e progetto esecutivo:

- l'accertamento della natura esecutiva o meno del progetto elaborato dal professionista, ai fini della liquidazione dell'onorario stabilito dalla corrispondente tariffa, rientra nel potere discrezionale dei giudici di merito, come tale è insindacabile in Cassazione, ove sia esercitato senza errori logico-giuridici (Cass. II, 31 marzo 1966, n. 847).
- Il progetto di un'opera va qualificato come esecutivo quando contenga lo sviluppo completo e particolareggiato dell'opera medesima, con dati, calcoli e disegni di per sé sufficienti a consentirne l'attuazione anche da parte di persona diversa dal progettista, va, invece, qualificato come sommario o di massima, quando si limiti ad esprimere le linee essenziali dalle idee dell'autore; in modo da consentire una valutazione orientativa dell'opera, ma senza scendere al dettaglio delle sue singole parti (Cass. II, 6 febbraio 1989, n. 718; Cass. II, 10 marzo 1983, n. 1784; Corte d'Appello Milano, III, 26 novembre 1982, n. 2047; Cass. II, 20 novembre 1981, n. 6180; Cass. II, 2 febbraio 1980, n. 736; Cass. II, 22 maggio 1964, n. 1086).
- Un progetto il quale sia corredato da disegni quotati, recanti le indicazioni dell'ubicazione dei pilastri di cemento armato, della struttura portante, delle murature perimetrali e delle pareti interne, della disposizione degli apparecchi igienico-sanitari, del tipo delle finiture della facciata (paramenti in pietra, rivestimento in cotto, intonaci, ecc.) è da qualificarsi esecutivo, quantunque manchi delle indicazioni relative agli impianti tecnici (riscaldamento, acqua ed elettricità): tale lacuna avrà rilevanza solo in sede di liquidazione del compenso, ma non potrà far considerare il progetto come meramente di massima, che è quello contenente solo le indicazioni essenziali per un'individuazione orientativa dell'opera da realizzare (Cass. II, 9 novembre 1971, n. 3170).
- Il progetto esecutivo deve offrire lo sviluppo particolareggiato e completo dell'opera con tutti i dati necessari alla sua concreta attuazione e cioè l'indicazione del calcolo e la descrizione dei materiali, delle loro qualità e delle modalità di costruzione; mentre il progetto di massima, o sommario, contiene soltanto le indicazioni indispensabili ad esprimere, nelle sue linee essenziali, l'idea dell'autore, come semplice valutazione orientativa e senza dettagli in ordine alle singole parti (Cass. II, 10 marzo 1971, n. 682). Si veda anche: Cass., 2 aprile 1977, n. 1245 e Cass. II, 4 agosto 1979, n. 4540.

ordini, svolgimento dei particolari dell'opera, controllo e condotta amministrativa. Nei casi in cui si richieda la presenza giornaliera e prolungata del direttore si applicano le norme di cui all'art. 29 lettera o), oppure 59 ultimo comma.

Liquidazione dei lavori: contabilità tecnica, verifica delle misure e forniture: liquidazione del conto finale. Le controdeduzioni alle riserve dell'impresa devono essere compensate a parte discrezionalmente.

Art. 57 (34). – *Classifica delle costruzioni* – Le prestazioni a cui si applicano gli onorari stabiliti nelle seguenti tabelle H4(35) e I2 (36) riguardano le seguenti specie di opere (37):

*Categoria I.* – Costruzioni rurali, modeste costruzioni civili, edifici pubblici per Comuni fino a 10.000 abitanti:

a) costruzioni rurali comuni, case di abitazione (*abitazione - N.D.R.*) per non oltre due famiglie nelle zone rurali; magazzini, capannoni e rimesse in un solo locale ad uso di ricovero o di piccole industrie;

b) costruzioni per aziende rurali con annessi edifici per la conservazione dei prodotti o per industrie agrarie; case di abitazione popolari nei centri urbani, edifici pubblici; magazzini, capannoni, rimesse in più locali, ad uso di ricovero e di industrie;

c) case d'abitazione comuni ed economiche, costruzioni asismiche a due piani senza ossatura in cemento armato e ferro, edifici pubblici;

d) restauri, trasformazioni e sopraelevazioni di fabbricati;

e) impianti di servizi primari;

*Categoria II.*

f) strade e canali;

g) strade di collina alta e montagna, che presentino maggiori difficoltà di studio;

h) arginature e lavori di terra;

i) manufatti per opere stradali e idrauliche a se stanti;

l) impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, fognature urbane;

*Categoria III. (N.D.R.)*

m) bonifiche idrauliche ed irrigazioni a gravità con portata

massima di litri 100 al minuto;

n) bonifiche idrauliche e irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua con impianti di potenza non maggiore di 15 HP in acqua sollevata (esclusi i macchinari). Piccole derivazioni d'acqua di lieve entità;

o) progetti di bonifica agraria.

Art. 58. – *Onorari per le costruzioni.* – Ad ognuna delle suddette categorie di lavori corrispondono i compensi percentuali stabiliti nella tabella H4.

Per gli importi intermedi l'onorario si calcola per interpolazione lineare.

Oltre ai suddetti onorari spettano sempre al geometra i rimborsi e i compensi onorari di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31.

Gli onorari suddetti sono dovuti integralmente quando il geometra adempie all'incarico e lo svolge dalla fase iniziale (progetto di massima) al suo compimento (liquidazione), anche se sia stata omessa qualcuna delle operazioni indicate nell'art. 56, purché non rappresenti un valore superiore a 0,20 nella tabella I2.

La misura e la contabilità dei lavori è compensata in base alla tabella contraddistinta dalla lettera M2 (38). Tale operazione si identifica con la regolare compilazione dei documenti contabili. Le controdeduzioni alle riserve dell'impresa sono compensate a parte, discrezionalmente (39).

I collaudi di opere di terzi sono compensati in base alla tabella contraddistinta dalla lettera N (40). L'importo o valore dell'opera è quello che risulta dalla liquidazione del conto finale, al lordo dell'eventuale ribasso o dell'eventuale aumento d'asta (39).

Art. 59. – *Prestazioni parziali. Aggiornamento di progetti.* – Quando l'incarico non riguarda l'intero svolgimento dell'opera, ma si limita ad alcune delle operazioni indicate dall'art. 56, l'onorario risultante dalla tabella H4 sarà moltiplicato per le aliquote corrispondenti a tali prestazioni indicate nella allegata tabella I2 e aumentato del 25 per cento; avvertendo che le aliquote previste nella colonna «aggiornamenti di progetti» vanno applicate come percentuali delle aliquote a lato (41).

(34) Articolo come modificato dall'art. 8, D.M. 6 dicembre 1993, n. 596.

(35) Tabella aggiornata dal comma 3, art. 3, D.M. 6 dicembre 1993, n. 596.

(36) Tabella aggiornata dal comma 3, art. 3, D.M. 6 dicembre 1993, n. 596.

(37) Le detrazioni agli onorari per prestazioni rese da professionisti allo Stato sono regolamentate da:

– D.L. 2 marzo 1989 n. 65 convertito in legge 26 aprile 1989 n. 155. Disposizioni in materia di finanza pubblica:

«Art. 4, dodicesimo comma bis: – Per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato e agli altri enti pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico dello Stato e degli altri enti pubblici, la riduzione dei minimi di tariffa non può superare il 20 per cento».

(38) Tabella aggiornata dal comma 1, art. 3, D.M. 6 dicembre 1993, n. 596.

(39) Commi 5 e 6 aggiunti con l'art. 3, commi 1 e 2, del D.M. 6 dicembre 1993, n. 596.

(40) Tabella aggiornata dal comma 2, art. 3, D.M. 6 dicembre 1993, n. 596.

(41) L'art. 18, primo comma, della legge 2 marzo 1949, n. 144 è sostanzialmente uguale al presente art. 59, primo comma. La Corte Costituzionale si è pronunciata dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale di tale art. 18, nella parte in cui prevede un supplemento pari al 25% del compenso in caso di incarico parziale (Corte Cost., 11 luglio 1984, n. 192).

L'incarico al tecnico deve definirsi parziale quando le prestazioni demandate al professionista non seguono lo sviluppo completo dell'opera, cioè l'assistenza dalla compilazione del progetto alla direzione dei lavori, al collaudo ed alla liquidazione; per cui è parziale un incarico limitato alla sola progettazione, ancorché esecutiva e definitiva (Cass. II, 4 agosto 1979, n. 4540).

Per quanto riguarda l'aggiornamento dei progetti, tenuto conto dell'aumento del 25% stabilito nell'art. 59 l'aliquota indicata nella colonna «aggiornamenti dei progetti» (della tabella I deve essere aggiunta alla aliquota stabilita per la corrispondente voce in modo che risulti un onorario uni-

La aliquota del progetto esecutivo va sempre sommata con quella del progetto di massima e del preventivo sommario, anche se il progetto di massima non sia stato richiesto.

I progetti di riparto delle spese consorziali si compensano con l'aliquota del 4,93 per cento sull'importo da ripartire.

L'aliquota per la direzione dei lavori, salvo quanto è disposto dall'art. 29, lettera o) può essere aumentata fino al 40 per cento quando manchi il personale di assistenza per conto del committente.

#### Onorari a discrezione

Art. 60. – *Prestazioni da valutare a discrezione.* – Si valutano a discrezione le prestazioni che non si possono riferire ad entità o a valori e in cui l'elemento tempo ha carattere secondario.

L'onorario è calcolato tenendo conto della importanza, delle difficoltà e dell'esito dell'incarico ed infine del tempo occorso, fermo restando il diritto al compenso integrativo per i lavori di campagna di cui agli artt. 28 e 31 e ai rimborsi di cui agli artt. 21 a 25.

Sono valutati a discrezione:

- a) liquidazione dei danni della grandine e dell'incendio nei fondi rustici;
- b) consulenze, pareri e giudizi tecnico-legali, ispezioni, inchieste, memorie e relazioni peritali (42);
- c) assistenza tecnica nelle vertenze, nei contratti e relativi studi, giudizi arbitrali, concordati, transazioni;
- d) memorie e perizie stragiudiziali in materia di responsabilità civile e penale;
- e) denunce per successioni;
- f) convenzioni per servitù prediali, diritti d'acqua e simili;
- g) giudizi tecnici e prestazioni nelle operazioni di vendita, permuta e simili;
- h) opere di consolidamento di terreni e fabbriche;
- i) operazioni di collaudo, prove, assaggi;
- l) operazioni non previste dalla presente tariffa, ma che rientrano nel campo di attività propria del geometra.

Art. 61. – Quando alle prestazioni da valutarsi discrezionalmente siano connesse operazioni contemplate dalla presente tariffa fra quelle da valutarsi a tempo, a misura o a percentuale, il compenso discrezionale è integrato dai compensi risultanti dall'applicazione della tariffa per le operazioni sussidiarie suddette.

co, comprensivo delle due aliquote (Cass., 23 aprile 1963, n. 1052).

In caso di incarico parziale, l'aliquota (tabella H) e le percentuali (tabella I) si applicano non già in relazione diretta al valore dell'opera "parziale" ma alla prestazione dell'opera intera (Cass. II, 7 febbraio 1989, n. 736 e Cass. II, 26 gennaio 1982, n. 505).

(42) La liquidazione dei compensi spettanti al consulente di parte (nella specie, geometra) va effettuata alla stregua delle norme del contratto d'opera e delle relative tariffe professionali, senza possibilità di ricorrere ai criteri seguiti per la determinazione delle spettanze del consulente tecnico d'ufficio, la cui attività non si ricollega ad un rapporto contrattuale (Cass. II, 28 settembre 1977, n. 4135).

(43) Tabella aggiornata dal comma 3, art. 3, D.M. 6 dicembre 1993, n. 596.

(44) Articolo così modificato dall'art. 9 del D.M. 6 dicembre 1993, n. 596.

(45) La legge n. 39 del 3 febbraio 1989 ha così disposto:

art. 6, comma 1: ...Hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli.

Art. 8, comma 1: Chiunque esercita l'attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra lire un milione e lire quattro milioni ed è tenuto alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite.

(46) L'articolo 65 della tariffa professionale dei geometri, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144, il quale prevede, per prestazioni relative a

Art. 62. – *Stima dei danni della grandine e dell'incendio di scorte.* – Gli onorari per la stima dei danni prodotti da grandine e da incendio di scorte si valutano a discrezione con un minimo di € 3,39 e con gli aumenti previsti nel caso di contraddittori (art. 16), ed i rimborsi e indennizzi di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31.

*Stima dei danni colonici.* – Gli onorari per la stima dei danni colonici si valutano analogamente con un minimo di € 3,39 (vedi art. 29, lettera m)/

#### Prestazioni varie

Art. 63. – *Stima delle acque irrigue.* – Nella stima delle acque irrigue, l'onorario può essere stabilito, secondo l'importanza e le difficoltà a vacanze o a discrezione, fermi i rimborsi e i compensi orari di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31.

Art. 64. – *Funzioni contabili e amministrative di case e beni rustici. Curatele di aziende agrarie.* – In mancanza di speciali accordi fra le parti, la retribuzione del geometra, quando sia amministratore delle aziende immobiliari, è stabilita in base alle percentuali del reddito lordo spettante al proprietario, comprensivo di ogni forma di proventi, nella misura indicata nella allegata tabella 2 (43).

A tali onorari va aggiunto soltanto il rimborso delle spese vive.

Dai compensi si intendono escluse le eventuali prestazioni tecniche, che dovranno essere compensate a parte a norma di tariffa.

Le modalità per il pagamento dell'onorario e dei rimborsi sono oggetto di apposita convenzione; altrimenti il pagamento è corrisposto mediante anticipi trimestrali sui 3/4 del reddito certo, e il saldo a chiusura dei conti annuali.

Quando, con l'amministrazione delle aziende rurali, si richieda anche la tenuta dei conti colonici, l'onorario è aumentato del 30 per cento.

Quando, per cause estranee all'andamento dell'amministrazione immobiliare (danni, riduzioni dei prezzi, ecc.), il reddito subisca forti contrazioni, l'onorario è determinato in base al reddito medio dell'ultimo triennio.

Art. 65. (44) (45) (46) – *Prestazioni per compravendite, affitti.* – L'onorario per le prestazioni relative a compravendite o affitti di immobili si determina sulle seguenti percentuali del-

l'importo della compravendita o del cumulo degli importi annui degli affitti secondo la tabella seguente (47):

Importi	Compravendite	Affitti
Fino a € 2.582,28	2,72%	2,04%
€ 25.822,84	2,57%	1,90%
€ 51.645,69	2,40%	1,75%
€ 103.291,38	2,05%	1,45%

Le eventuali prestazioni tecniche dipendenti dalla stipulazione dei contratti si compensano a parte a base di tariffa.

#### ALLEGATI

Nelle pagine seguenti sono riportate le tabelle: A2, B2, C2, D2, E2, F3, G3, H4, I2, L2, M2, N, nonché esempio di calcolo della tariffa con la formula di cui all'art. 2 D.M. 06.12.93, n. 596.

Rilievi nella scala da 1 a 2000, per ogni ettaro - Rilievi dei terreni

#### TABELLA A2

Natura del terreno	Eidotipo rit. plan. calcolo e disegno della planimetria	Rilievo e disegno altimetrico per punti	Rilievo e disegno altimetrico per curve orizz. equidistanti due metri	Rilievo e disegno altimetrico per curve orizz. equidistanti cinque metri	Rilievo e disegno altimetrico per curve orizz. equidistanti dieci metri	Calcolo delle superfici	
A) Terreni nudi o poco alberati, con fabbricati isolati, con rade intersezioni di corsi d'acqua, strade e siepi.	in pianura €	25,93	7,78	15,56	13,55	10,37	4,14
	in collina €	31,12	12,01	22,82	18,66	14,52	5,18
	in montagna €	41,49	14,15	25,93	22,82	18,66	6,21
B) Terreni paludosi o frastagliati da piantagioni, corsi d'acqua, strade, fabbricati	in pianura €	36,30	12,20	20,74	17,62	15,56	5,18
	in collina €	41,49	16,33	28,00	24,90	19,70	6,21
	in montagna €	51,86	20,90	35,26	29,04	23,85	7,26
C) Terreni accidentati o coperti da boschi, vigneti e frutteti, o difficilmente accessibili	in pianura €	46,68	17,16	26,96	22,82	18,40	5,18
	in collina €	51,86	21,25	34,23	29,04	23,85	6,21
	in montagna €	62,24	25,94	41,49	33,19	26,96	7,26

Misura dei fondi rustici

#### TABELLA B2

Estensione	In pianura	In collina	In montagna
fino a 10 ettari	29,47	39,19	48,22
per 50 ettari	21,22	31,12	40,37
per 100 ettari	15,33	25,22	34,76
per 150 ettari ed oltre	12,97	16,95	32,52

compravendite, un onorario in percentuale dell'importo delle stesse, si riferisce a prestazioni varie, ma che rientrino pur sempre nella sfera dell'attività professionale dei geometri; detta norma, pertanto, non può essere invocata al fine di conseguire un compenso per un'attività che non si dimostri essere stata svolta in esecuzione di conforme incarico, ovvero che esuli dall'indicata sfera, quale quella di semplice intermediario nelle trattative per la conclusione di una compravendita (Cass. II, 24 ottobre 1978, n. 4809).

(47) Tabella riconfermata dall'art. 9 del D.M. 6 dicembre 1993, n. 596.

TABELLA C2

## Rilievi dei centri abitati

Operazioni	in pianura			in collina			in montagna		
	scala 1:500	scala 1:1000	scala 1:2000	scala 1:500	scala 1:1000	scala 1:2000	scala 1:500	scala 1:1000	scala 1:2000
rilievi e tipi	141,46	134,39	120,24	172,87	165,79	201,86	208,54	201,86	188,41
calcolo superfici	35,36	33,60	30,06	43,22	41,49	50,47	52,15	50,47	47,10

TABELLA D2

## Rilievi di fabbricati e delle aree fabbricabili

Operazioni	scala 1:50	scala 1:100	scala 1:200	scala 1:500
<i>A) Pianta delle aree fabbricabili</i>				
fino a mq. 1.000 al mq. €	0,090	0,088	0,083	0,077
da mq. 1.000 a mq. 5.000 al mq. €	0,085	0,083	0,075	0,067
da mq. 5.000 a mq. 10.000 al mq. €	0,070	0,059	0,052	0,0413
oltre mq. 10.000 al mq. €	0,062	0,054	0,0465	0,0387
<i>B) Pianta oppure sezioni di edifici semplici o con disposizione regolare</i>				
superficie fino a mq. 299 al mq. €	0,64	0,56	0,511	0,300
da mq. 300 a mq. 599 al mq. €	0,470	0,382	0,300	0,204
da mq. 600 a mq. 1.000 al mq. €	0,429	0,341	0,263	0,170
superf. oltre mq. 1.000 al mq. €	0,382	0,300	0,212	0,129
<i>C) Pianta oppure sezioni di edifici con disposizione e forme irregolari</i>				
superficie fino a mq. 299 al mq. €	0,94	0,85	0,81	0,77
da mq. 300 a mq. 599 al mq. €	0,81	0,72	0,68	0,64
da mq. 600 a mq. 1.000 al mq. €	0,73	0,64	0,60	0,212
superf. oltre mq. 1.000 al mq. €	0,64	0,56	0,511	0,170
<i>D) Prospetti semplici</i>				
superficie fino a mq. 299 al mq. €	1,11	0,94	0,72	-
da mq. 300 a mq. 599 al mq. €	0,94	0,77	0,56	-
da mq. 600 a mq. 1.000 al mq. €	0,85	0,68	0,511	-
superf. oltre mq. 1.000 al mq. €	0,77	0,60	0,429	-
<i>E) Prospetti complessi</i>				
superficie fino a mq. 299 al mq. €	1,62	1,32	1,02	-
da mq. 300 a mq. 599 al mq. €	1,45	1,20	0,94	-
da mq. 600 a mq. 1.000 al mq. €	1,28	1,07	0,85	-
superf. oltre mq. 1.000 al mq. €	1,11	0,94	0,77	-

## Consegne, riconsegne, inventari, bilanci

TABELLA E2

Estensioni	pianura a coltura				collina a coltura				montagna		vigneti, frutteti, vivai, boschi	
	intensiva		estensiva		intensiva		estensiva		consegne- invent.	bilanci	consegne- invent.	inv. e riass. piante
	consegne- invent.	bilanci	consegne- invent.	bilanci	consegne- invent.	bilanci	consegne- invent.	bilanci				
da Ha 5 a 10 €	4,68	2,73	2,34	1,36	5,36	3,01	2,73	1,46	5,95	3,32	6,63	4,68
per Ha 25 €	3,90	2,24	1,95	1,12	4,49	2,53	2,29	1,22	5,07	2,73	5,66	3,90
per Ha 50 €	3,22	1,85	1,61	0,93	3,71	2,14	1,90	1,12	4,29	2,24	4,78	3,22
per Ha 100 €	2,63	1,56	1,32	0,78	3,02	1,85	1,56	0,88	3,61	1,85	4,00	2,63
per Ha 150 €	2,14	1,36	1,07	0,68	2,44	1,66	1,27	0,78	3,02	1,56	3,32	1,92

## Stima dei fondi rustici e delle aree fabbricabili

TABELLA F3

Valore stimato	Stima analitica t = - 0,28	Stima sommatoria t = - 0,28	Giudizio di stima t = - 0,28
€ 5.164,57	2,2641	1,0133	0,4036
€ 7.746,85	2,0124	0,9045	0,3602
€ 10.329,14	1,8647	0,8345	0,3324
€ 15.493,71	1,6645	0,7450	0,2967
€ 20.658,28	1,5357	0,6873	0,2737
€ 25.822,84	1,4427	0,6457	0,2572
€ 36.151,98	1,3130	0,5876	0,2340
€ 51.645,69	1,1882	0,5318	0,2118
€ 77.468,53	1,0607	0,4747	0,1891
€ 103.291,38	0,9786	0,4380	0,1744
€ 154.937,07	0,8736	0,3910	0,1557
€ 206.582,76	0,8060	0,3607	0,1437
€ 258.228,45	0,7571	0,3389	0,1350
€ 361.519,83	0,6891	0,3084	0,1228
€ 516.456,90	0,6236	0,2791	0,1111

Per valori intermedi l'onorario si determina per interpolazione lineare.



## Stime fabbricati

TABELLA G3

Valore stimato	Stima analitica t = - 0,28	Stima sommaria t = - 0,28	Giudizio di stima t = - 0,28
€ 5.164,57	2,8294	1,7132	0,6749
€ 7.746,85	2,5257	1,5293	0,6024
€ 10.329,14	2,3302	1,4109	0,5558
€ 15.493,71	2,0802	1,2595	0,4962
€ 20.658,28	1,9192	1,1620	0,4578
€ 25.822,84	1,8029	1,0917	0,4300
€ 36.151,98	1,6408	0,9935	0,3914
€ 51.645,69	1,4849	0,8991	0,3542
€ 77.468,53	1,3255	0,8026	0,3162
€ 103.291,38	1,2229	0,7405	0,2917
€ 154.937,07	1,0917	0,6610	0,2604
€ 206.582,76	1,0072	0,6098	0,2402
€ 258.228,45	0,9462	0,5729	0,2257
€ 361.519,83	0,8611	0,5214	0,2054
€ 516.456,90	0,7793	0,4718	0,1859

Per valori intermedi l'onorario si determina per interpolazione lineare.

## Costruzioni

TABELLA H4

Importo dell'opera	Categoria I <sup>a</sup> Costruzioni rurali, civili e industriali					Categoria II <sup>a</sup> Costruz. stradali e idrauliche e lavori di terra					Categoria III <sup>a</sup> bonifiche		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
	t = -0,20	t = -0,20	t = -0,20	t = -0,20	t = -0,20	t = -0,25	t = -0,25	t = -0,25	t = -0,25	t = -0,25	t = -0,25	t = -0,25	t = -0,25
€ 5.164,57 .....percent.	8,2615	10,8404	11,7305	16,2493	17,4237	7,7666	11,6499	9,6212	12,1199	9,4127	10,4092	12,1232	9,4232
€ 7.746,85 .....percent.	7,6180	9,9961	10,8168	14,9836	16,0666	7,0179	10,5269	8,6937	10,9516	8,5746	9,1426	10,6480	8,4119
€ 10.329,14 .....percent.	7,1921	9,4372	10,2120	14,1458	15,1682	6,5309	9,7964	8,0904	10,1916	8,0256	8,3385	9,7116	7,7609
€ 15.493,71 .....percent.	6,6319	8,7021	9,4166	13,0440	13,9867	5,9013	8,8520	7,3105	9,2092	7,3110	7,3238	8,5298	6,9279
€ 20.658,28 .....percent.	6,2611	8,2155	8,8901	12,3156	13,2047	5,4918	8,2378	6,8032	8,5701	6,8429	6,6797	7,7796	6,3918
€ 25.822,84 .....percent.	5,9878	7,8569	8,5020	11,7771	12,6284	5,1938	7,7908	6,4341	8,1051	6,5006	6,2194	7,2435	6,0046
€ 36.151,98 .....percent.	5,5981	7,3456	7,9487	11,0107	11,8065	4,7748	7,1622	4,9150	7,4512	6,0165	5,5845	6,5041	5,4648
€ 51.645,69 .....percent.	5,2127	6,8399	7,4014	10,2526	10,9936	4,3675	6,5512	5,4104	6,8155	5,5426	4,9821	5,8025	4,9454
€ 77.468,53 .....percent.	4,8066	6,3071	6,8249	9,4540	10,1373	3,9465	5,9197	4,8888	6,1585	5,0491	4,3759	5,0965	4,4146
€ 103.291,38 .....percent.	4,5379	5,9544	6,4433	8,9254	9,5705	3,6726	5,5089	4,5496	5,7312	4,7258	3,9910	4,6482	4,0730
€ 154.937,07 .....percent.	4,1811	5,4906	5,9414	8,2302	8,8250	3,3186	4,9779	4,1110	5,1787	4,3051	3,5054	4,0826	3,6358
€ 206.582,76 .....percent.	3,9505	5,1836	5,6092	7,7700	8,3316	3,0883	4,6324	3,8257	4,8193	4,0294	3,1971	3,7236	3,3545
€ 258.228,45 .....percent.	3,7780	4,9574	5,3644	7,4309	7,9680	2,9207	4,3811	3,6182	4,5578	3,8278	2,9768	3,4670	3,1513
€ 361.519,83 .....percent.	3,5322	4,6348	5,0153	6,9473	7,4194	2,6851	4,0276	3,3262	4,1901	3,5428	2,6729	3,1131	2,8679
€ 516.456,90 .....percent.	3,2890	4,3157	4,6700	6,4689	6,9365	2,4560	3,6840	3,0425	3,8327	3,2637	2,3846	2,7772	2,5954

Ogni lettera corrisponde ad una delle specie di costruzioni indicate nell'articolo 57 della tariffa.

TABELLA I2

## Costruzioni

Prestazioni parziali	Categoria I <sup>a</sup> Costruzioni rurali, civili e industriali					Categoria II <sup>a</sup> Costr. stradali, idrauliche e lavori di terra					Categoria III <sup>a</sup> Bonifiche			Aggiornamento di progetto
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	
a) Progetto di massima (*)	0,13(*)	0,13(*)	0,13(*)	0,10(*)	0,16(*)	0,14	0,14	0,14	0,06	0,07	0,06	0,06	0,10	-
b) Preventivo sommario	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,06	0,06	0,06	0,04	0,4	0,02	0,02	0,03	-
c) Progetto esecutivo	0,28	0,28	0,28	0,20	0,25	0,27	0,27	0,27	0,24	0,23	0,19	0,19	0,22	0,40
d) Preventivo particolareggiato	0,12	0,12	0,12	0,12	0,10	0,08	0,08	0,08	0,06	0,10	0,06	0,06	0,10	0,20
e) Particolari costruttivi	0,08	0,08	0,08	0,10	0,08	0,02	0,02	0,02	0,15	0,10	0,09	0,09	0,04	0,10
f) Capitolati e contratti	0,05	0,05	0,05	0,04	0,05	0,07	0,07	0,07	0,07	0,09	0,09	0,10	0,08	0,10
g) Direzione dei lavori	0,25	0,25	0,25	0,34	0,22	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,30	0,30	0,24	-
h) Assistenza al collaudo o accertamento della regolare esecuzione	0,03	0,03	0,03	0,03	0,06	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	-
i) Liquidazione dei lavori	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,07	0,07	0,07	0,06	0,07	0,12	0,12	0,13	-
Totale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-

TABELLA L2

## Funzioni contabili e amministrative

Reddito dell'azienda	Fondi rustici						Case di abitazione	
	amministrazione			curatela			amministrazione	curatela
	in conduzione diretta	a mezzadria	in affitto	in conduzione diretta	a mezzadria	in affitto		
Fino a € 2.582,28 %	5,83	8,14	2,70	6,98	10,48	4,27	8,54	9,70
Da € 2.582,28 a € 5.164,57 %	4,53	6,33	2,09	5,40	8,11	3,32	6,64	7,58
Da € 5.164,57 a € 25.822,84 %	4,08	5,71	1,88	4,84	7,27	2,98	5,95	6,76
Da € 25.822,84 a € 51.645,69 %	3,05	4,27	1,41	3,63	5,43	2,23	4,46	5,09
Da € 51.645,69 % e oltre	2,60	3,68	1,22	3,12	4,63	1,94	3,85	4,34

TABELLA M2

## Contabilità lavori

Importo dell'opera	Onorario per ogni 100 lire di opere contabilizzate
Fino a € 5.164,57	2,89
Sul di più fino a € 10.329,14	2,35
Sul di più fino a € 25.822,84	1,74
Sul di più fino a € 51.645,69	1,23
Sul di più oltre € 51.645,69	1,04

Gli onorari di cui alla presente tabella, se riferiti a lavori di ripristino, trasformazione, ampliamenti e manutenzione, sono maggiorati come appresso:

a) per riparazioni e trasformazioni	del 20%
b) per aggiunte e ampliamenti	del 10%
c) per ordinaria manutenzione	del 60%

Collaudi opere di terzi

TABELLA N(\*)

Importo o valore dell'opera	Per ogni L. 100 d'importo	
	Collaudo ed esame atti contabili T = -0,22	Collaudo ecc. con riparto spese fra condomini, contenti, ecc. T = -0,20
€ 5.164,57	0,4508	0,7303
€ 7.746,85	0,4124	0,6734
€ 10.329,14	0,3871	0,6358
€ 15.493,71	0,3540	0,5862
€ 20.658,28	0,3323	0,5535
€ 25.822,84	0,3164	0,5293
€ 36.151,98	0,2938	0,4949
€ 51.645,69	0,2717	0,4608
€ 77.468,53	0,2485	0,4249
€ 103.291,38	0,2332	0,4011
€ 154.937,07	0,2133	0,3699
€ 206.582,76	0,2002	0,3492
€ 258.228,45	0,1907	0,3340
€ 361.519,83	0,1770	0,3122
€ 516.456,90	0,1637	0,2907

**Esempio di calcolo della tariffa quando l'importo, valore o imponibile è superiore a quelli previsti nelle tabelle, secondo l'Art. 2, D.M. 06-12-1993 n. 569**

### 1 Formula

$$tr = ti \left( \frac{Ir}{Ii} \right)^t$$

tr (tariffa mercato) = ti (tariffa riferimento)

$$\times \left( \frac{Ir = \text{Imp. tariffa ric.ta}}{Ii = \text{Imp. tariffa rif.to}} \right)^t \text{ (tangente)}$$

### 2 Premessa

$$\text{elevazione}^{(1)}: -0.20 = \frac{1}{5\sqrt{}}; -0.25 = \frac{1}{4\sqrt{}}; -0.23 = \frac{1}{4.347826\sqrt{}}$$

### 3 Esempio

importo lavoro 1.500.000.000 tabella H<sup>3</sup> CAT. I/A t = -0.20

$$tr (\% 1.500.000.000) = 2.7837 (1.000.000.000 \times \left( \frac{1.500.000.000}{1.000.000.000} \right)^{-0.20})$$

$$\% \text{ di } 1.500.000.000 = 2.7837 \times (1.5)^{-0.20}$$

$$= 2.7837 \times \frac{1}{5\sqrt{}}$$

$$= 2.7837 \times \frac{1}{1.0844}$$

$$= 2.7837 \times 0.9221$$

$$\% \text{ di } 1.500.000.000 = 2.5670$$